

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI DI ALGHERO

Art. 1

È costituita in seno all'Università degli Studi di Sassari, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (d'ora in poi DUMAS) la Scuola Universitaria di Lingua e Cultura italiana per stranieri di Alghero (d'ora in poi UNISSTRAL), allo scopo di promuovere, organizzare ed erogare corsi di lingua e cultura italiana per stranieri, nonché i servizi di cui all'art.3, comma 2.

Essa ha sede nel Palazzo Serra di Alghero, situato in piazza Civica n. 2, secondo la Convenzione firmata il 24 ottobre 2013 tra l'Università degli Studi di Sassari ed il Comune di Alghero.

Dal punto di vista amministrativo e contabile essa afferisce al DUMAS.

Art. 2 Finalità

1. Organizzare corsi di lingua e cultura italiana di cui all'art. 3;
2. Collaborare con istituzioni scolastiche, specificamente per la formazione e l'aggiornamento glottodidattico, rivolti ad insegnanti nelle cui classi siano presenti alunni stranieri;
3. Coordinare le attività per il rilascio delle certificazioni linguistiche riconosciute a livello europeo di cui all'art. 4.

Art. 3 Servizi offerti

I servizi offerti dall'UNISSTRAL si intendono come complementari a quelli offerti dal C.L.A. (Centro Linguistico di Ateneo) dell'Università degli Studi di Sassari, per la voce specifica che riguarda la didattica di lingua italiana erogata agli utenti stranieri. Fanno riferimento al C.L.A. le tipologie indicate nell'art. 2^a, 2^b, 2^c del suo Regolamento; fanno invece riferimento all'UNISSTRAL: a) gli utenti stranieri non residenti e non in Erasmus; b) fra i residenti, coloro che richiedano l'accesso ai corsi di cultura, oltre che di lingua, italiana; c) gli utenti stranieri, residenti e non, o in Erasmus, che richiedano l'accesso ai corsi di lingua e cultura italiana nei periodi non coperti dall'offerta formativa del C.L.A.

L'UNISSTRAL, inoltre, risponde alle esigenze provenienti dal territorio e dall'Ateneo di Sassari, offrendo agli utenti italiani, residenti e non, corsi di italiano professionale, laboratori di italiano scritto, seminari di italiano settoriale e speciale; si contemplano anche modalità di erogazione della didattica a distanza e di consulenza aziendale.

Art. 4 Certificazioni

La Scuola, in quanto istituzione universitaria, può rilasciare certificati di conoscenza della lingua italiana secondo le competenze maturate durante la frequenza dei corsi, ed in accordo con le convenzioni stipulate, con le normative vigenti e con le modalità deliberate dal Comitato di Indirizzo. La Scuola rilascia altresì attestati e certificati relativi ai corsi di cultura italiana ed ai servizi previsti dall'art. 3.

Art. 5 Organi della Scuola

Sono organi della Scuola il Direttore, il Comitato di Indirizzo, il Comitato Scientifico. Durano in carica tre a.a. e sono immediatamente rinnovabili una sola volta.

Art. 6 Direttore

Il Direttore, designato all'interno del Comitato di Indirizzo, viene nominato con Decreto Rettorale.

Il Direttore può nominare tra i membri del Comitato di Indirizzo a) un Vicedirettore, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza; b) un Coordinatore della Didattica, che lo coadiuva nella programmazione e nella gestione dell'attività didattica.

Art. 7 Compiti del Direttore

Il Direttore:



1. rappresenta la Scuola e ne promuove le attività;
2. è responsabile della gestione e dell'amministrazione della Scuola, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Comitato di Indirizzo;
3. predispone, coadiuvato dal Coordinatore della Didattica, i documenti di programmazione delle attività didattiche e li presenta all'approvazione del Comitato di Indirizzo;
4. predispone le richieste di finanziamento e il piano annuale e pluriennale di sviluppo;
5. convoca e presiede il Comitato di Indirizzo.

Art. 8 Comitato di Indirizzo

Il Comitato di Indirizzo, ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento e nominato con Decreto Rettorale, è composto da:

- il Direttore;
- quattro membri competenti nell'ambito dell'insegnamento della lingua e cultura italiana, tra i quali il Vicedirettore e il Coordinatore della didattica.

Il Comitato di Indirizzo nomina al suo interno una persona con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 9 Compiti del Comitato di Indirizzo

Il Comitato di Indirizzo:

1. è responsabile degli aspetti organizzativi e scientifico-didattici di pertinenza della Scuola;
2. propone convenzioni e contratti, ivi compresi quelli relativi all'attribuzione della docenza, da presentare all'approvazione del Consiglio di Dipartimento in conformità con quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, dai Regolamenti di Ateneo e dalle vigenti norme di legge in materia;
3. individua i componenti del Comitato Scientifico, da proporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Art. 10 Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento, è composto da:

1. almeno quattro docenti di altre Università italiane, titolari di insegnamento linguistico e letterario nell'ambito della cultura italiana;
2. almeno due docenti di Università straniera, titolari di insegnamento linguistico e letterario nell'ambito della cultura italiana.

Art. 11 Compiti del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive di programmazione e di verifica.

Art. 12 Entrate della Scuola

Le entrate della Scuola possono essere costituite da:

1. contributi di iscrizione ai corsi;
2. contributi straordinari provenienti da enti pubblici o privati;
3. contributi ministeriali.

Art. 13 Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto di Ateneo, ai Regolamenti di Ateneo e alle vigenti norme di legge in materia.

